

Tracciabilità. Dal 1° gennaio chi vende beni e servizi dovrà consentire di pagare con una carta di debito

Bancomat anche dall'avvocato

Il decreto attuativo preciserà la platea degli obbligati e le modalità

Luca De Stefani

■ Dal 1° gennaio 2014, chi effettua «attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali», dovrà «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito» (non di credito), quindi, dovrà installare un **Pos** presso il proprio punto vendita, ufficio o mezzo ambulante. A prevederlo è l'articolo 15, commi 4 e 5, del Dl 179/2012, il quale però prevede anche l'emanazione di un decreto attuativo, non ancora arrivato.

Sempre dal 1° gennaio entrerà in vigore l'obbligo da parte degli intermediari finanziari (banche, poste, istituti di pagamento, fiduciarie eccetera) di effettuare una «verifica rafforzata» ai propri clienti, che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento, «per importi unitari superiori a 2.500 euro», a patto che tale limite sia superato utilizzando banconote di grosso taglio (200 euro e 500 euro). Quindi, dovranno essere adottate le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ad esempio, per un versamento di 3 mila euro, utilizzando sei banconote da 500 euro, mentre non dovrà essere adottata una «verifica rafforzata», se vengono usate cinque banconote da 500 euro e cinque da 100 euro.

Pos

L'obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito parte dal 1° gennaio 2014, ma l'effetti-

va entrata in vigore è condizionata dall'adozione di «uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, che dovranno disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati».

In attesa di capire dai decreti attuativi quali saranno, con precisione, i soggetti obbligati, con-

MONITORAGGIO

Sotto osservazione anche l'uso di banconote da 200 e 500 euro: scatta la verifica se si raggiungono 2.500 euro di spesa

siderando che mancano solo due mesi, ricordiamo che la norma impone le nuove regole a chi effettua «l'attività di vendita di prodotti», quindi, potrebbero essere interessati non solo i commercianti al dettaglio, ma anche quelli all'ingrosso, i produttori, gli agricoltori, gli ambulanti eccetera. Sempre in base alla norma, dovrà adeguarsi al nuovo obbligo anche chi svolge l'attività di prestazione di servizi, professionisti compresi.

Queste novità si applicano indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato. I decreti attuativi, però, potrebbero stabilire anche «eventuali importi minimi» delle transazioni interessate ai nuovi obblighi. Potrebbero anche estendere le nuove regole a «ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

Banconote di grosso taglio

Secondo il provvedimento della Banca d'Italia 3 aprile 2013, l'utilizzo di **banconote di grosso taglio** (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto favorisce le transazioni finanziarie non tracciabili. Secondo la Banki-

talia, inoltre, il «ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento». Quindi, «in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni» di queste operazioni «consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio».

In «mancanza di ragionevoli motivazioni», la banca dovrà astenersi dall'effettuare l'operazione e/o non potrà proseguire il «rapporto continuativo già in essere». Inoltre, dovrà valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif, l'Unità di informazione finanziaria. La verifica rafforzata consiste nell'adottare misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, quindi, ad esempio, potranno essere acquisite informazioni relative a familiari, conviventi, società, soggetti in affari con il cliente; per le operazioni occasionali, potranno essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.



Limiti all'uso del contante

Dal	Al	Contante vietato per importi pari o superiori a:	Norma che ha modificato l'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
29 dicembre 2007	21 agosto 2008	5.000 euro	Articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
22 agosto 2008	30 maggio 2010	12.500 euro	Articolo 32, comma 1, lett. a), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
31 maggio 2010	12 agosto 2011	5.000 euro	Articolo 20, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
13 agosto 2011	5 dicembre 2011	2.500 euro	Articolo 2, comma 4, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148
6 dicembre 2011	–	1.000 euro	Articolo 12, comma 1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214